



Ricorso n. 426/2008

Sent. n. 670/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
sezione, con l'intervento dei magistrati

Elvio Antonelli - Presidente f.f.
Italo Franco - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

SENTENZA

sul ricorso n. 426/2008, proposto da **Legacoop Veneto**, in persona del
Presidente pro tempore e **Associazione Industriali della Provincia di
Rovigo**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'avv. Giangiacomo Allodi, con elezione di
domicilio presso lo studio dell'avv. Annamaria Tassetto in Mestre-
Venezia, via Cavallotti n. 22;

contro

l'**A.T.E.R. – Azienda per l'edilizia residenziale della Provincia di
Rovigo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;

per l'annullamento

del bando di gara del 27 dicembre 2007 della parte intimata per
l'appalto dei lavori di ristrutturazione di complessivi n. 7 alloggi sfitti
siti in Comune di Rovigo, via Tasso, Via Bramante, via Galilei;
dell'avviso di rettifica dd. 22 gennaio 2008 con il quale sono stati
modificati alcune voci di prezzo allegate ai documenti progettuali di

gara; del disciplinale di gara, del capitolato speciale, dell'elenco prezzi unitari, del computo metrico estimativo, del progetto posto a base di gara, del prezzario applicato alla gara e di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visto il ricorso, notificato il 25.2.2008 e depositato presso la Segreteria il 5.3.2008, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all'udienza camerale del 12 febbraio 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina), l'avvocato Allodi per la parte ricorrente;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

considerato

che con il ricorso in esame viene impugnato il bando di gara del 27.12.2007 con cui l'ATER di Rovigo ha indetto un appalto a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di alcuni alloggi dell'ente;

che gli odierni istanti lamentano l'illegittimità del bando con riguardo ai termini di presentazione dell'offerta economica, con specifico riguardo al ribasso sull'elenco prezzi posto a base della gara, in quanto tale elenco riporta prezzi palesemente incongrui e non aggiornati, di molto inferiori rispetto ai valori di mercato ed alla tariffa regionale vigente;

ciò in palese violazione del disposto di cui all'art. 133, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, il quale impone alle stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezziari, in particolare per le voci relative ai prodotti destinati alle costruzioni, i quali siano stati soggetti a significative variazioni legate a particolari condizioni di mercato;

preso atto che l'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato proprio con riguardo alla denunciata violazione del disposto di cui all'8° comma dell'art. 133 D.lgs. n. 163/2006.

Pur rilevando che la stessa amministrazione ha convenuto parzialmente sulle contestazioni sollevate al riguardo dalla ricorrente, provvedendo ad adeguare i prezzi per quanto riguarda la manodopera, il Collegio ritiene che, per la parte non adeguata spontaneamente, il bando sia illegittimo, trattandosi di prezzi oggettivamente inferiori a

quelli di mercato, debitamente atualizzati e rilevabili dal tariffario regionale 2007.

Concordando, quindi, con quanto osservato dall'Autorità di Vigilanza (puntualmente citata da parte ricorrente) circa l'impossibilità per le stazioni appaltanti di prescindere dall'utilizzazione dei prezzari, visto il chiaro disposto normativo di cui all'art. 133, 8° co. D.lgs. n. 163/06, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Spese compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2008.

Il Presidente f.f.

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione